

Dott. LUCA PAOLUCCI

NOTAIO

37060 SONA (VR) - Via Regina della Pace n.5
Tel. 045.6081944 - Fax 045.6081922 - Email: studio@notaiopaolucci.it

Repertorio n. 32531

Raccolta n. 25017

-----**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di ottobre.-----

-----**7 ottobre 2014**-----

In Sona (VR), nel mio studio in Via Regina della Pace n.5.-----

Avanti a me dottor Paolucci Luca notaio residente in Sona (VR), iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, sono comparsi:-----

ORLANDO MICHELE, nato a Battipaglia (SA) il 25 agosto 1986, residente in Valeggio Sul Mincio (VR), via V. Bachelet n. 4/C,-----

codice fiscale dichiarato RLN MHL 86M25 A717Q-----

CASTELLI SILVIA, nata a Verona il 13 gennaio 1986, residente in Verona, via Turandot n. 3,-----

codice fiscale dichiarato CST SLV 86A53 L781Y-----

BICCHIERAI DAVIDE, nato a Verona il 12 gennaio 1969, residente in Verona, via Monte Pastello n. 3,-----

codice fiscale dichiarato BCC DVD 69A12 L781M-----

FERLINI ELENA, nata a Isola della Scala (VR) il 10 gennaio 1983, residente in Villafranca Di Verona (VR), via Ex Campo Aviazione n. 8,-----

codice fiscale dichiarato FRL LNE 83A50 E349E-----

OTTONELLO CLAUDIA, nata a Palermo il 4 novembre 1989, residente in Verona, via Licata n. 27,-----

codice fiscale dichiarato TTN CLD 89S44 G273K-----

VENTURA GIOVANNI, nato a Verona il 29 luglio 1984, residente in Verona, via Licata n. 27,-----

codice fiscale dichiarato VNT GNN 84L29 L781G-----

Detti componenti cittadini italiani **della cui identita' personale io Notaio sono certo**, convengono e stipulano quanto segue:-----

Art. 1 - Ai sensi del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 e' costituita tra i signori ORLANDO MICHELE, CASTELLI SILVIA, BICCHIERAI DAVIDE, FERLINI ELENA, OTTONELLO CLAUDIA e VENTURA GIOVANNI un'associazione denominata " OMNIA IMPRESA SOCIALE".-----

L'associazione ha per oggetto il seguente:-----

" Art. 3 – Scopi ed attivita' "-----

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalita' di interesse generale, attraverso l'esercizio di attivita' economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilita' sociale.-----

L'associazione, in particolare, opera nel settore dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria, dell'educazione e istruzione, ai sensi del D.Lgs. 155/2006, art. 2, comma 1, lettere b), c), d), con lo scopo di favorire e proporre attivita' socio-educative e sanitarie, in particolare nell'ambito della psicologia, in un ambiente informale e, quindi, maggiormente ecologico diffondendo al contempo la cultura del benessere bio-psico-sociale per aumentare la qualita' della vita delle persone riducendo i costi per la comunita'.-----

Per raggiungere tali finalita', l'Associazione potra' svolgere le seguenti attivita':-----

a) progettare, gestire ed erogare servizi di prevenzione e di cura, in particolare in ambito educativo, psicologico e socio-sanitario, con particolare attenzione ai dettagli ed all'attivita' di ricerca;-----

b) gestire servizi socio sanitari, assistenziali, educativi e riabilitativi in proprio o in strutture residenziali e/o diurne, pubbliche e/o private;-----

c) svolgere e organizzare laboratori e progetti a finalita' terapeutica e/o educativa anche nel

REGISTRATO A

VERONA 1

Il 23/10/2014

al n.17940 serie 1T

Euro 245,00

settore del tempo libero, con attività di animazione nei quartieri e gestione dei centri sociali in collaborazione con enti pubblici e/o privati e consorzi tra essi;-----

d) organizzare e svolgere attività a scopo terapeutico, riabilitativo e/o educativo, anche in chiave di turismo sociale, per minori, giovani e anziani allo scopo di favorire, in ambito psicologico, il loro benessere personale;-----

e) favorire la formazione professionale mediante la promozione di corsi di terzi o la erogazione di servizi formativi e didattici in proprio;-----

f) svolgere attività socio-sanitarie di terapia e di prevenzione del malessere psico-fisico e di animazione anche attraverso l'utilizzo di tutte le diverse forme espressive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività teatrali, eventi culturali, spettacoli in genere, manifestazioni musicali, rassegne artistiche e letterarie);-----

g) svolgere attività di ricerca scientifica e medica, o di promozione della stessa, nei campi afferenti ai propri scopi istituzionali;-----

h) svolgere attività di divulgazione delle tematiche istituzionali allo scopo di diffondere la cultura del benessere bio-psico-sociale e di ridurre il pregiudizio legato allo psicologo e ad altre figure sanitarie, sia tramite la produzione e/o la diffusione di pubblicazioni, anche editoriali e/o multimediali, sia tramite l'organizzazione di incontri pubblici, convegni, seminari o altri eventi atti allo scopo;-----

i) favorire attività di rete e di cooperazione tra organizzazioni operanti nei settori istituzionali;-----

j) realizzare e gestire uno o più luoghi atti a ospitare le attività precedentemente elencate;---

k) ogni altra attività atta a raggiungere le finalità che l'Associazione si pone. -----

Le attività di cui sopra sono svolte in via stabile e principale; per attività principale ai sensi del D. Lgs. 155/2006, art. 1, comma 1 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'Associazione.-----

Fermo restando il limite di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere anche altre attività non principali ma connesse alle precedenti. In particolare l'Associazione potrà affiancare alle proprie attività di utilità sociale anche un servizio di tipo ristorativo, da gestire in proprio o affidandolo a terzi, per costruire il luogo informale necessario a supportare le attività di utilità sociale in ambito socio-assistenziale e educativo-formativo. L'Associazione, secondo la medesima logica, potrà affiancare anche altre attività connesse e accessorie, fermi restando i vincoli e limiti di Legge.-----

L'Associazione potrà collaborare con altri Enti, sia pubblici che privati, per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.-----

Per garantire il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni mobili e/o immobili, stipulare contratti e/o accordi con terzi e svolgere ogni altro tipo di attività, commerciale o meno, che si rendesse necessaria."-----

La sede dell'associazione e' fissata in Verona (VR), via Monte Pastello n. 3,-----

L'amministrazione dell'associazione e' affidata ad un Consiglio Direttivo, in carica per quattro esercizi, e nominato nelle persone dei signori:-----

ORLANDO MICHELE, presidente,-----

CASTELLI SILVIA, consigliere -----

BICCHIERAI DAVIDE, consigliere -----

FERLINI ELENA, consigliere -----

OTTONELLO CLAUDIA consigliere -----

VENTURA GIOVANNI consigliere -----

tutti come sopra generalizzati, i quali accettano.-----

I signori ORLANDO MICHELE, CASTELLI SILVIA, BICCHIERAI DAVIDE, FERLINI ELENA, OTTONELLO CLAUDIA e VENTURA GIOVANNI chiedono l'iscrizione della

propria nomina nel Registro delle Imprese; dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge, e delegano me Notaio a fare quanto occorra per tale iscrizione.

Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2014.

L'associazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto sotto **la lettera A, omessane la lettura per espressa dispensa datami dalle parti.**

I componenti informati ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dichiarano di voler consentire, come autorizzano, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la Conservazione dei dati.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui **ho dato lettura ai componenti**, viene sottoscritto alle ore 15.00.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di un foglio per due facciate intere e quanto alla terza scritta sin qui.

f.to MICHELE ORLANDO

f.to SILVIA CASTELLI

f.to ELENA FERLINI

f.to DAVIDE BICCHIERAI

f.to CLAUDIA OTTONELLO

f.to GIOVANNI VENTURA

f.to LUCA PAOLUCCI, L.S.

ALLEGATO A

RACC.N. 25017

STATUTO

Art. 1 – Costituzione e sede

È costituita, ai sensi degli art. 36 ss del C.C. e del D. Lgs. 155/2006 l'Associazione "OMNIA IMPRESA SOCIALE" con sede in Verona (VR), via Monte Pastello n. 3.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all'interno dello stesso Comune, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune. In caso di variazione di sede legale in un Comune diverso si dovrà deliberare la modifica statutaria mediante approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Scopi ed attività

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità di interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

L'associazione, in particolare, opera nel settore dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria, dell'educazione e istruzione, ai sensi del D.Lgs. 155/2006, art. 2, comma 1, lettere b), c), d), con lo scopo di favorire e proporre attività socio-educative e sanitarie, in particolare nell'ambito della psicologia, in un ambiente informale e, quindi, maggiormente ecologico diffondendo al contempo la cultura del benessere bio-psico-sociale per aumentare la qualità della vita delle persone riducendo i costi per la comunità.

Per raggiungere tali finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) progettare, gestire ed erogare servizi di prevenzione e di cura, in particolare in ambito educativo, psicologico e socio-sanitario, con particolare attenzione ai dettagli ed all'attività di ricerca;

- b) --- gestire servizi socio sanitari, assistenziali, educativi e riabilitativi in proprio o in strutture residenziali e/o diurne, pubbliche e/o private;-----
- e) --- svolgere e organizzare laboratori e progetti a finalità terapeutica e/o educativa anche nel settore del tempo libero, con attività di animazione nei quartieri e gestione dei centri sociali in collaborazione con enti pubblici e/o privati e consorzi tra essi;-----
- d) --- organizzare e svolgere attività a scopo terapeutico, riabilitativo e/o educativo, anche in chiave di turismo sociale, per minori, giovani e anziani allo scopo di favorire, in ambito psicologico, il loro benessere personale;-----
- e) --- favorire la formazione professionale mediante la promozione di corsi di terzi o la erogazione di servizi formativi e didattici in proprio;-----
- f) --- svolgere attività socio-sanitarie di terapia e di prevenzione del malessere psico-fisico e di animazione anche attraverso l'utilizzo di tutte le diverse forme espressive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività teatrali, eventi culturali, spettacoli in genere, manifestazioni musicali, rassegne artistiche e letterarie);-----
- g) --- svolgere attività di ricerca scientifica e medica, o di promozione della stessa, nei campi afferenti ai propri scopi istituzionali;-----
- h) --- svolgere attività di divulgazione delle tematiche istituzionali allo scopo di diffondere la cultura del benessere bio-psico-sociale e di ridurre il pregiudizio legato allo psicologo e ad altre figure sanitarie, sia tramite la produzione e/o la diffusione di pubblicazioni, anche editoriali e/o multimediali, sia tramite l'organizzazione di incontri pubblici, convegni, seminari o altri eventi atti allo scopo;-----
- i) --- favorire attività di rete e di cooperazione tra organizzazioni operanti nei settori istituzionali;-----
- j) --- realizzare e gestire uno o più luoghi atti a ospitare le attività precedentemente elencate;-----
- k) --- ogni altra attività atta a raggiungere le finalità che l'Associazione si pone.-----

Le attività di cui sopra sono svolte in via stabile e principale; per attività principale ai sensi del D. Lgs. 155/2006, art. 1, comma 1 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'Associazione.-----

Fermo restando il limite di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere anche altre attività non principali ma connesse alle precedenti. In particolare l'Associazione potrà affiancare alle proprie attività di utilità sociale anche un servizio di tipo ristorativo, da gestire in proprio o affidandolo a terzi, per costruire il luogo informale necessario a supportare le attività di utilità sociale in ambito socio-assistenziale e educativo-formativo. L'Associazione, secondo la medesima logica, potrà affiancare anche altre attività connesse e accessorie, fermi restando i vincoli e limiti di Legge.-----

L'Associazione potrà collaborare con altri Enti, sia pubblici che privati, per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.-----

Per garantire il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni mobili e/o immobili, stipulare contratti e/o accordi con terzi e svolgere ogni altro tipo di attività, commerciale o meno, che si rendesse necessaria.-----

Art. 4 – Requisiti dei soci-----

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità ed i principi statutari. Possono altresì essere socie persone giuridiche aventi finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione.--

L'elenco dei soci è aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.-----

Art. 5 – Ammissione e diritti dei soci-----

L'ammissione dei soci è libera.-----

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuta secondo criteri non discriminatori, coerenti con l'attività dell'Associazione. In caso di diniego, motivato, il richiedente escluso potrà, entro il termine di 30 giorni, fare appello all'Assemblea dei Soci.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. È fatto divieto di partecipazione temporanea fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea e il diritto a proporsi come candidato per l'elezione degli organi sociali.

Art. 6 – Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. I Soci sono anche tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base dei programmi sociali, che sono in ogni caso intrasmissibili, non richiedibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, il regolamento e le disposizioni del Consiglio direttivo, o che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nuocia all'Associazione o al suo buon nome, il Consiglio Direttivo stesso potrà infliggere le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione dall'esercizio dei diritti di socio;
- esclusione dalla vita associativa.

È in ogni caso ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera in via definitiva, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per:

- recesso a seguito di dimissioni da presentarsi in forma scritta con un preavviso di almeno 60 giorni;
- decadenza in seguito alla perdita di qualcuno dei requisiti d'ammissione;
- decadenza a seguito di ritardato pagamento dei contributi oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo;
- espulsione a seguito di delibera di esclusione;
- morte.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se eletto.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 – Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali d'indirizzo a cui devono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote

annuali.-----

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea-----

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale.-----

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.-----

La convocazione deve avvenire tramite un mezzo tale da garantirne la diretta conoscenza da parte di tutti i soci aventi diritto e deve avvenire almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

Qualora il Consiglio Direttivo non abbia convocato entro 30 giorni l'Assemblea richiesta dai soci, o qualora esso risulti dimissionario, la convocazione potrà essere indetta dall'Organo di Controllo, se eletto.-----

Art. 12 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea-----

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti.-----

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.-----

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi, per iscritto, esclusivamente ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da una persona designata dall'Assemblea.-----

L'Assemblea delibera con la maggioranza di almeno la metà più uno di voti favorevoli. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.-----

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti.-----

I verbali delle riunioni dell'assemblea saranno redatti e figureranno nell'apposito libro sociale. In caso di necessità, il Presidente potrà chiamare un notaio per redigere tale verbale.-----

Art. 13 – Forma di votazione dell'Assemblea-----

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o per voto segreto. In quest'ultimo caso il Presidente nominerà tra i presenti una commissione di tre scrutatori che, in caso di rinnovo delle cariche sociali, non devono essere candidati. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.-----

Art. 14 – Compiti dell'Assemblea-----

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:-----

- a) --- deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;-----
- b) --- discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale;-----
- e) --- eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dell'Organo di Controllo;-----
- d) --- approvare gli eventuali regolamenti interni;-----
- e) --- discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;-----
- f) --- ogni altro compito previsto dalla Legge, dallo Statuto o da eventuali regolamenti.-----

È invece compito dell'Assemblea straordinaria:-----

- a) --- deliberare sulle modifiche statutarie;-----
- b) --- deliberare sulla trasformazione, sulla fusione e sullo scioglimento dell'Associazione;-----
- e) --- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.-----

Su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, specifici argomenti possono essere inseriti all'ordine del giorno.

Art. 15 – Composizione del Consiglio Direttivo

L'amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da 3 a 7 secondo la determinazione dell'Assemblea eleggente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ovvero assenza di condanne, competenze specifiche nell'ambito delle attività sociali, assenza di conflitti di interesse nella funzione di gestione dell'associazione; non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D. Lgs. 155/2006, art. 8, comma 2.

Al termine del mandato i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e qualunque altra carica risultasse necessaria.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a reintegrarli purché la maggioranza sia costituita da consiglieri eletti dall'Assemblea, e tali consiglieri restano in carica fino alla successiva Assemblea che deve confermarli; qualora venga meno la maggioranza di eletti dall'Assemblea, quelli rimasti devono convocare l'Assemblea per la sostituzione di quelli mancanti, e i neo-eletti scadono insieme a quelli in carica.

Qualora vengano a cessare tutti i consiglieri, deve essere convocata d'urgenza un'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio Direttivo; tale convocazione può essere indetta dall'Organo di Controllo, se eletto, o dal Presidente uscente che può, pro tempore, compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, responsabile verso l'Assemblea della gestione dell'Associazione, è incaricato di curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione ed in particolare ha il compito di:

- a) convocare le Assemblee;
- b) predisporre il programma di attività annuali, secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- e) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- d) predisporre una relazione annuale sulle attività da sottoporre all'Assemblea;
- e) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- f) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione, assumendo tutte le iniziative del caso;
- g) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare in merito agli atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione;
- i) dare parere su quanto sottopostogli dal Presidente, da un consigliere o dall'Assemblea;
- j) procedere ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci;
- k) deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione;
- l) fissare le quote annuali sulla base dei programmi sociali;
- m) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di lavoro;
- n) irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 17 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente

lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, da inviarsi almeno cinque giorni prima, contenente l'ordine del giorno della seduta. In casi di urgenza la convocazione può avvenire senza formalità e, in caso di necessità, possono assumere valore di riunioni del Consiglio Direttivo anche le consultazioni telefoniche o telematiche, purché siano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione utile da tenersi entro breve tempo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un consigliere designato dai convenuti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. Delle sedute del Consiglio Direttivo deve essere approvato uno specifico verbale.

I membri dell'Organo di Controllo, se eletto, possono partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto. A scopo consultivo possono essere invitati anche persone esterne, competenti nelle materie trattate.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni nominate dal Consiglio stesso tra i soci e anche non soci e può attribuire anche a terzi la procura di compiere specifici atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 18 – Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di Legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza che devono essere ratificati entro 20 giorni dal Consiglio Direttivo.

In caso il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, ai membri del Consiglio Direttiva può essere assegnato un compenso, per ogni singolo esercizio o per più esercizi; in mancanza di tale delibera, di intende che la carica di consigliere sia assolta a titolo gratuito.

È in ogni caso vietata la corresponsione ai membri del Consiglio Direttivo di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento.

Art. 20 – Organo di Controllo: Collegio Sindacale

Ai sensi del D. Lgs. 155/2006, art. 11, qualora vengano superati due dei limiti dell'art. 2435-bis del C.C. ridotti della metà, l'Assemblea procede alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; l'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza di condanne, competenze specifiche in materia giuridica e contabile, assenza di conflitti di interesse nella funzione di controllo.

I sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio. I sindaci restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I sindaci vigilano sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, in particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. 155/2006, artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Di tale monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo; a tale fine possono richiedere agli amministratori tutte le informazioni necessarie.-----

Art. 21 – Controllo contabile-----

Ai sensi del D. Lgs. 155/2006, art. 11, comma 4, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 2435-bis del C.C. il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati dall'Assemblea. In alternativa, il controllo contabile può essere affidato anche al collegio sindacale, purché i suoi membri risultino iscritti all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

Art. 22 – Rapporti di lavoro-----

L'Associazione può stipulare contratti di lavoro dipendente o di collaborazione sia con soci che con terzi; a tali lavoratori non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili. È invece vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità. -----

È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. -----

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.-----

Art. 23 – Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività-----

Il Consiglio Direttivo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività su quanto incide o influisce sulle condizioni lavorative e sulla qualità dei beni o servizi prodotti o scambiati. -----

Eventuali richieste di chiarimento o interventi in merito agli argomenti di cui al paragrafo precedente possono essere fatti pervenire al Consiglio Direttivo che potrà anche indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari.-----

Art. 24 – Patrimonio dell'Associazione-----

Il Patrimonio e il Fondo Comune dell'Associazione sono costituiti:-----

- a) --- dalle quote di adesione;-----
- b) --- da eventuali altri contributi associativi supplementari;-----
- e) --- da eventuali altre entrate destinate ad incrementarli;-----
- d) --- dai beni mobili e immobili di proprietà a qualunque titolo acquisiti. -----

Art. 25 – Entrate dell'Associazione-----

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:-----

- a) --- quote di adesione dei soci;-----
- b) --- contributi straordinari dei soci;-----
- e) --- versamenti volontari e liberalità dei soci;-----
- d) --- contributi liberali da terzi, Enti Pubblici e Privati;-----
- e) --- donazioni e lasciti;-----
- f) --- introiti derivanti da campagne pubbliche di raccolta fondi;-----
- g) --- corrispettivi delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;-----
- h) --- ogni altro tipo di entrate consentite dalla Legge e dallo Statuto.-----

Art. 26 – Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale-----

L'Associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve

in favore di soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, sia durante la vita dell'Associazione che al suo scioglimento.

A tal proposito, si considera distribuzione indiretta di utili, ed è pertanto vietata:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 27 – Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione del nuovo socio. Il socio dimissionario o che a qualunque titolo cessa di far parte dell'Associazione è comunque tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno in corso.

Art. 28 – Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto alle quote annuali. È comunque facoltà degli aderenti quella di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al patrimonio sociale sono comunque a fondo perduto. I versamenti e le quote non sono quindi in alcun caso rivalutabili né ripetibili. In caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di perdita della qualifica di socio per qualunque motivo, non può darsi luogo al rimborso di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote versate non possono essere in alcun caso trasmesse, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Art. 29 – Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo e, ai sensi del D. Lgs. 155/2006, art. 10, comma 2, un bilancio sociale da sottoporre entrambi all'approvazione assembleare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che ne facciano richiesta.

Art. 30 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito il parere dell'Organismo di cui alla legge 662/1996, art. 3, comma 190, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni od enti ecclesiastici. I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notifica.

Le disposizioni di cui al precedente paragrafo non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Art. 31 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato su richiesta, dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera degli associati con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. Gli associati assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera degli associati con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

Art. 32 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana.

f.to MICHELE ORLANDO

f.to SILVIA CASTELLI

f.to ELENA FERLINI

f.to DAVIDE BICCHIERAI

f.to CLAUDIA OTTONELLO

f.to GIOVANNI VENTURA

f.to LUCA PAOLUCCI, L.S.

Certificazione di conformita' di copia digitale a originale analogico

Certifico io sottoscritto Dottor Luca Paolucci, Notaio in Sona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Firma rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, valido fino al 05 settembre 2017) che la presente copia, composta di numero dodici facciate e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale ed allegato analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell' art. 22, D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, l'esecuzione e produzione della seguente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella dell' originale".
Sona (VR), nel mio studio in via Regina Della Pace n. 5, il giorno ventitre ottobre duemilaquattordici.

File firmato digitalmente dal Notaio Luca Paolucci